

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI

Addì 5 luglio 2012 in Torino presso la sede della C.N.A. di Torino e Provincia

tra

UNIONE COSTRUZIONI C.N.A. nelle persone del Presidente Arch. Andrea Talaia, del Segretario Giovanni Brancatisano, e della responsabile DPT Sindacale CNA Angela M. Brunetto

CONFARTIGIANATO TORINO COSTRUZIONI nelle persone del Presidente Arch. Stefano Vanzini, di Davide Testera e della responsabile DPT Sindacale Giovanna Pilotti

FIAE CASARTIGIANI nelle persone del Presidente Arch. Giovanni Arduino e dalla responsabile DPT Sindacale CasArtigiani Carmen Pastore

e

FENEAL U.I.L. rappresentata dal Segretario provinciale Giuseppe Manta e da Domenico Paoli, Serafino Navarra, Salvatore Griffo, Michele Gemiti, componenti della segreteria provinciale

FILCA C.I.S.L. rappresentata dal Segretario provinciale Antonio Castaldo e da Roberta Lampugnani, Vittorio Di Vito, Nicola Laterza, Giuseppe Gallo, Franco Milanese componenti della segreteria provinciale

FILLEA C.G.I.L. rappresentata dal Segretario provinciale Dario Boni e Stefania Barattini, Giuseppe Nazzaro e Marco Bosio componenti della segreteria provinciale

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Torino rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 16.12.2010.

✓

Il settore delle costruzioni, che nel passato ha attraversato un ciclo di espansione particolarmente lungo e sostenuto, è stato investito dalla crisi economica e finanziaria che ha provocato una preoccupante caduta dei propri livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto delle piccole imprese e dei lavoratori occupati.

Le parti sociali, quindi, condividono la necessità di elaborare un percorso di riqualificazione del settore attraverso protocolli che, rimettendo al centro la concorrenza leale, la legalità, la sicurezza e la qualità del lavoro individuino percorsi premiali per quelle imprese che rispettano tali caratteristiche.

In questo scenario, il ruolo della bilateralità, attraverso i propri enti riveste una funzione di vitale importanza per il settore; le parti sociali confermano il secondo livello di contrattazione quale strumento essenziale per guidare le dinamiche di mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e l'applicazione delle misure di sicurezza.

sulla base delle informazioni elaborate dall'osservatorio sugli appalti e mercato del lavoro, operanti nell'ambito dell'Ente Scuola, e delle banche dati della Cassa Edile edel CPT di avviare confronti con cadenza di regola semestrale al fine di attivare iniziative mirate su:

- MA

Le parti concordano altresì di mettere allo studio particolari iniziative al fine di rendere efficace e positiva in tutta la sua utilità l'iscrizione in Cassa Edile, all' Ente Scuola e al C.P.T.













✓

Le parti, nel comune intento di isolare il fenomeno elusivo a volte sotteso alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale, convengono che la Cassa Edile trasmetta alle OOSS una comunicazione trimestrale, con dati aggregati, relativa al numero di lavoratori aventi tale tipologia contrattuale.

Sarà cura dell'impresa corredarlo della prevista fotografia.

Con decorrenza dal mese di luglio 2012 il Comitato Paritetico Territoriale trasmetterà, mensilmente, alla Cassa Edile l'elenco delle imprese visitate, al fine di verificare la loro iscrizione in Cassa Edile.

La Cassa Edile darà informazioni al sistema delle imprese, almeno con cadenza annuale, sull'attività del bilateralismo.

 Director

A fronte di ciò, si impegnano a verificare la fattibilità di progetti di formazione, anche attraverso i Fondi interprofessionali, che non comportino oneri aggiuntivi per le imprese.

3

✓

Art. 4
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

Le parti concordano che l'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilito dall'art. 15 e lettera b) art. 42 del CCNL 16.12.2010 quale retribuzione variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, venga determinato come segue:

- a) i parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2012 – 2013 – 2014 sono i seguenti:
- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
 - 2) monte salari denunciato in Cassa Edile
 - 3) ore denunciate in Cassa Edile
 - 4) lavoratori edili iscritti alle liste di mobilità
 - 5) andamento numero visite CPT/RIst
- b) trienni civili di riferimento a livello territoriale :
- 1) per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2008-2007-2006 su 2007-2006-2005;
 - 2) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2009 - 2008-2007 su 2008-2007-2006
 - 3) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010-2009 -2008 su 2009-2008-2007

Premesso che l'art. 15 del vigente CCNL stabilisce il tetto massimo EVR nella misura del 6%, le parti concordano che, per la provincia di Torino, l'importo dell'EVR viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 e sarà erogato, ad operai ed impiegati, secondo i seguenti criteri:

- uno dei suddetti parametri pari o positivo, E.v.r. riconosciuto nella misura del 20%;
- due dei suddetti parametri pari o positivi, E.v.r. riconosciuto nella misura del 40%;
- tre parametri pari o positivi l'E.v.r. riconosciuto nella misura del 60%
- quattro parametri positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura del 80%
- totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura del 100%.

c) l'EVR, così come determinato non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal Contratto provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il TFR

d) le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

E.V.R. anno 2012 OPERAI

Per l'anno 2012 le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale e sopra indicati, determinano con decorrenza luglio 2012 il riconoscimento dell'EVR a livello territoriale nelle seguenti misure:

CMT

4

tabella A

categoria	Valore orario* EVR
5° categoria	0,19
4° categoria	0,15
Operai specializzati	0,13
Operai qualificati	0,12
Operai comuni	0,10

*per ogni ora retribuita, ad esclusione della CIGO per qualsivoglia motivo.

EVR anno 2012 Impiegati

Per l'anno 2012 le verifiche su base territoriale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale e sopra indicati, determinano con decorrenza luglio 2012 il riconoscimento dell'EVR a livello territoriale nelle seguenti misure:

tabella B

categoria	Valore mensile* EVR
7°Q e 7°	39,55
6°	36,58
5°	32,12
4°	26,66
3°	23,09
2°	20,41
1°	17,84

*escluse le giornate di CIGO.

Per gli apprendisti gli importi di cui sopra saranno corrisposti in relazione alle percentuali previste dal CCNL vigente.

Gli importi indicati nelle tabelle A e B, sono il risultato del raffronto dei trienni di cui alla lettera b) punto 1) che hanno evidenziato la positività dei parametri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del punto a) complessivo pari al 60%. Tale percentuale è stata applicata alla misura massima dell'EVR fissata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le parti, nell'arco di vigenza del presente contratto ed entro il mese di novembre di ciascun anno, si incontreranno per determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale per l'anno successivo.

Art. 5

Indennità sostitutiva mensa

Con decorrenza luglio 2012 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa fissata ad € 0,34 orarie, pari a € 58,82 mensili.

Le parti si impegnano, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo precedente, a valutare eventuali formule alternative all'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 6
Diaria

Le Parti, nel comune intento di ridurre la vertenzialità e di riportare tale istituto alla genuina funzione di rimborso del disagio patito dall'operaio comandato a prestare la propria attività in comune o cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, convengono di ridiscutere l'impianto del trattamento della diaria, così come previsto nell'art. 7 del previgente contratto collettivo provinciale di lavoro, entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 7

Contributo per Anzianità Professionale Edile

La validità dell'accordo siglato in data 15 febbraio 2010 relativo alla contribuzione APE, già prorogato fino al 30 giugno 2012 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la percentuale di contribuzione al Fondo APE è fissata al 3,6%, quale aliquota presunta di equilibrio del Fondo stesso.

Art. 8

Prestazione Cassa Edile per carenza malattia

L'Accordo del 15 febbraio 2010, così come prorogato con Accordi del 13 marzo e 4 maggio 2012, relativo all'introduzione, in via sperimentale, della prestazione Cassa Edile per carenza malattia, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Art. 9

Mutualizzazione di oneri vari

Preso atto che l'aliquota di equilibrio per la copertura dei fabbisogni di cui all'Allegato A del Contratto Provinciale 28.3.2007 e, in particolare ai fabbisogni di cui all'art. 8, lett. a), b), c) e) del Contratto Provinciale 30 giugno 1999, è dell'1,70% e che l'attuale percentuale versata dalle imprese ha creato un fondo di riserva, si conviene quanto segue:

-con decorrenza 1° maggio 2012 la percentuale per la copertura dei suddetti fabbisogni è fissata al 1,40%;

-con decorrenza 1° gennaio 2015 la percentuale per la copertura dei suddetti fabbisogni è fissata all'1,70% quale aliquota presunta di equilibrio;

Gli eventuali disavanzi prodotti nel periodo 1° maggio 2012-31 dicembre 2014 saranno coperti attingendo dalle riserve Fondo oneri mutualizzati.

Art. 10

ARRETRATI

Nel mese di settembre 2012 la Cassa Edile di Torino provvederà ad erogare agli operai una prestazione aggiuntiva A.P.E. a carico del Fondo di riserva stesso nelle seguenti misure:

categoria	Prestazione aggiuntiva A.P.E.
5° categoria	192,72
4° categoria	159,95
Operai specializzati	138,56
Operai qualificati	122,47
Operai comuni	107,06

Con la retribuzione relativa al mese di settembre le imprese erogheranno al personale in forza con qualifica impiegatizia, i seguenti importi arretrati EVR riferiti al periodo 1° gennaio 2012-30 giugno 2012

categoria	
7°Q e 7°	237,30
6°	219,48
5°	192,72
4°	159,95
3°	138,56
2°	122,47
1°	107,06

Art.11
RLST

L'accordo 23 dicembre 2008 relativo agli RLST, già prorogato fino al 31 marzo 2012, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Le Parti si impegnano ad effettuare un'attenta verifica, anche dal punto di vista legale circa gli emolumenti corrisposti agli RLST, al fine di evitare qualsivoglia tipo di disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari categoria ed apportare gli eventuali correttivi che si rendessero necessari.

Le Parti effettueranno uno studio di fattibilità, finalizzato ad ottenere un risparmio sul fondo RLST, con particolare riferimento alla possibilità di dotare gli RLST di apposite autovetture in luogo del rimborso chilometrico, ferma restando l'autonomia delle OOSS in materia.

Art. 12
Edilcard

Le Parti intraprenderanno azioni di promozione per la diffusione delle prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori.

Quanto sopra non comporterà oneri aggiuntivi per le imprese

Art 13
Cassa integrazione apprendisti

Con Accordo del 13 ottobre 2009 è stata istituito, con decorrenza 1° gennaio 2009, un fondo presso la Cassa Edile di Torino denominato "Fondo CIGO apprendisti per eventi maltempo CCNL 23.7.2008" ed alimentato dai contributi in misura pari all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista, versati unicamente dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione del citato CCNL che impiegano lavoratori con la qualifica di apprendisti.

